


Parere legale in merito a servizi e prestazioni medico veterinarie erogati da aziende mangimistiche o produttrici di farmaci ed integratori



Sintesi del documento



Prof. GIUSEPPE COLAVITTI

Sono pervenute a FNOVI numerose segnalazioni in merito "...alla prassi posta in essere da talune aziende mangimistiche, o produttrici di farmaci e integratori, o distributrici di seme, che forniscono servizi veterinari come bonus o incentivo sull'acquisto del mangime o altri prodotti". Viene precisato che "le prestazioni in considerazione attengono non già e non solo alla consulenza in tema di alimentazione degli animali allevati, o comunque attinenti il commercio e la distribuzione di materiali alle aziende di allevamento, ma riguardano attività cliniche o comunque medico veterinarie propriamente considerate. È il caso di mangimifici o di altre entità commerciali che somministrano piani di controllo ed eradicazione negli allevamenti infetti da paratubercolosi, che fanno prescrizioni o che ge-

stiscono gli armadietti/scorte del farmaco presso le aziende, o ancora effettuano valutazioni del benessere animale in allevamento".

In particolare viene riferito il consolidarsi di prassi localizzate soprattutto nelle zone agricole del centro-nord, in forza delle quali le aziende commerciali che si rivolgono agli allevatori ai fini della fornitura di mangimi e/o farmaci stipulano convenzioni quadro con iscritti nell'albo dei medici veterinari, e utilizzano pertanto il professionista per erogare direttamente servizi e prestazioni medico veterinarie presso gli allevamenti. In alcuni casi le convenzioni esplicitano direttamente nella clausola relativa all'oggetto la prestazione medico veterinaria, anche con la indicazione del farmaco da somministrare, in altri casi le convenzioni si limitano a ri-

portare formule più ampie e meno dirette ma in tutti i casi il riferimento alla necessaria iscrizione nell'albo e, in qualche caso, alla previsione della risoluzione di diritto del contratto in caso di cancellazione dall'albo lasciano chiaramente intendere che le prestazioni in oggetto siano appunto quelle tipiche del medico veterinario.

Nel quesito si chiede se le condotte descritte possano "forse integrare il reato di esercizio abusivo della professione, e/o configurare ipotesi di violazioni delle norme che disciplinano la concorrenza, anche sotto i profili delle eventuali evasioni e/o elusioni di legge in materia fiscale e previdenziale, giacché la prestazione d'opera professionale non viene ad evidenza. Le pratiche commerciali descritte appaiono inoltre scorrette in quanto compiute anche con il ricorso a pubblicità occulte, quando non ingannevoli, sulla vendita di beni o servizi". Viene osservato che "la ragione sociale di chi produce e

piano economico, le imprese commerciali sono interessate a penetrare nel mercato dei servizi professionali, mercato che, rispetto ad altri settori del terziario avanzato, presenta ancora un valore aggiunto significativo, e costi di produzione tutto sommato modesti, specialmente se la penetrazione avviene mediante contratti, accordi o altre forme giuridiche che garantiscono alla impresa commerciale, per lo più costituita in forma di società di capitali, di avvalersi dell'opera svolta da un professionista già "formato"

Sotto il profilo strettamente giuridico, dunque, il tema è quello di verificare se la casistica indicata nel quesito sia compatibile con il quadro giuridico di riferimento, e con la disciplina legale che, in ragione degli interessi pubblici coinvolti, conforma il mercato delle prestazioni medico veterinarie in termini segnati ancora da un alto livello di regolazione pubblica. Con conseguenti limitazioni dell'iniziativa economica privata e della libertà di

ente pubblico, l'ordine professionale, tenuto a vigilare sul corretto esercizio della professione. In questo contesto, il medico veterinario svolge la professione assumendo un regime di responsabilità giuridica particolarmente significativo, dove alle ordinarie responsabilità previste dalla legge in campo civile e penale, si aggiunge la responsabilità disciplinare, che può essere fatta valere nelle forme previste dalla legge (procedimento disciplinare), ed arrivare fino alla sanzione massima dell'espulsione del soggetto dalla comunità professionale di appartenenza.

La scelta operata dal diritto positivo di fondare un vero e proprio interesse pubblico al corretto esercizio della professione medico veterinaria si risolve in un rafforzamento delle garanzie apprestate e a vantaggio del fruitore della prestazione professionale, e in un aggravamento delle responsabilità giuridiche che incombono sul prestatore d'opera professionale. È, in altre parole,



vende mangimi, o farmaci e quanto altro, non consente di somministrare insieme ai prodotti commercializzati prestazioni professionali riservate ai medici veterinari". "FNOVI ha promosso anche un'indagine per accertare il realizzarsi di tali condotte soprattutto al fine di tutelare i consumatori", e "si chiede, pertanto, di valutare le implicazioni giuridiche dei fenomeni sopra descritti, e di illustrare i diversi possibili profili di rilevanza giuridica dei contegni dei soggetti coinvolti (imprese del settore, e veterinari coinvolti), nonché le relative conseguenti ipotesi di responsabilità giuridiche".

I fatti descritti o comunque desumibili in base alla documentazione, pur nella loro inevitabile variabilità, sono inquadrabili in uno scenario socio economico di riferimento che è oggetto da tempo di riflessioni ed analisi in sede scientifica. In estrema sintesi, si ha a che fare con la progressiva diffusione di metodi e tecniche tipiche delle imprese commerciali in settori tradizionalmente riservati alle professioni intellettuali. Sul

impresa, le quali, com'è noto, in base alla Costituzione italiana non possono "svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (art. 41, secondo comma, Cost.).

Sotto il profilo soggettivo, infatti, la legge prevede la riserva delle prestazioni medico veterinarie in capo agli iscritti nel relativo albo professionale, e cioè esclude il *quisque de populo* dalla possibilità di erogare tali prestazioni, assistendo peraltro tale preclusione con la sanzione penale (cfr. art. 348 c.p., che sanziona il reato di esercizio abusivo della professione). L'ordinamento impone dunque che la prestazione sia resa da un soggetto che, a seguito di un percorso di accesso connotato da studi teorici e teorico-pratici particolarmente qualificati e specificatamente disciplinati dalla legge, abbia superato un esame di abilitazione professionale disciplinato e gestito dallo Stato, come prescrive l'art. 33 Cost., e sia iscritto ad un albo custodito da un

un'opzione consapevolmente esercitata dal legislatore ai fini di una più approfondita ed efficace tutela della posizione dell'assistito.

L'interesse pubblico al corretto esercizio della professione comporta infatti, sotto il profilo soggettivo, non solo le limitazioni alle normali dinamiche di mercato sopra richiamate, ma anche, sotto il profilo oggettivo, alcune irrinunciabili conseguenze circa le forme della prestazione professionale, e il relativo assetto di regole che ne presidiano lo svolgimento. Tutti gli ordinamenti professionali, infatti, prescrivono che la prestazione sia resa dall'iscritto all'Albo con indipendenza ed autonomia di giudizio e tecnica, al riparo da condizionamenti di poteri pubblici e/o privati, e financo al riparo da possibili condizionamenti provenienti dal cliente/assistito. L'indipendenza intellettuale del professionista va di pari passo con l'alto livello di responsabilità giuridiche che questi assume nel contratto d'opera professionale, e garantisce che, nello svolgere la prestazione, il professionista applichi



esclusivamente le proprie conoscenze tecnico-scientifiche, alla luce dell'esperienza maturata, e non possa subire l'influenza di ragioni economiche, commerciali, o di altro genere. In altre parole, l'indipendenza intellettuale è protetta dall'ordinamento che ne fa non solo l'oggetto di un diritto dell'iscritto nell'albo, ma soprattutto, l'oggetto di un suo preciso dovere giuridico nell'interesse del destinatario della prestazione, un dovere la cui violazione può essere sanzionata in tutte le sedi, compresa quella disciplinare. Essa è in ultima analisi garanzia della qualità della prestazione stessa, in un contesto dove l'ordinamento ha evidentemente ritenuto che non possano essere (solo) le ordinarie dinamiche della domanda e dell'offerta nel mercato a regolare il rapporto tra fruitore e fornitore del servizio, e a sanzionare, magari con la progressiva marginalizzazione, le condotte improprie o l'inefficienza del prestatore d'opera che si riveli insufficiente alle necessità dell'assistito.

La salute degli animali, ed in particolare degli animali produttori di alimenti, è strettamente correlata alla salute umana, così come la tutela della sicurezza alimentare può essere sicuramente ricondotta alla protezione costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), come conferma peraltro il vigente codice deontologico dei medici veterinari all'art. 15. Il medico veterinario, dunque, in quanto custode della sicurezza alimentare, è custode della salute umana, come lo è il medico chirurgo *tout court*. L'interesse alla protezione della sicurezza alimentare è peraltro allo stato attuale oggetto di una crescente attenzione dell'opinione pubblica, che va acquisendo sempre maggiore consapevolezza non solo della connessione tra qualità dell'alimentazione e salubrità dell'ambiente e dei processi produttivi degli alimenti vegetali ed animali, ma anche dei rischi per la salute pubblica di condotte improprie degli operatori economici impegnati a vario titolo nella filiera della produzione e della distribuzione di alimenti di origine animale.

A confermare nella tradizione giuridica nazionale l'esistenza di interessi pubblici sottesi all'esercizio della professione veterinaria si pone in evidenza l'esistenza

del reato di c.d. comparaggio, previsto fin da tempi risalenti dall'art. 170 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). La ratio della repressione di tale condotta è la protezione della salute umana e coinvolge allo stesso modo il medico e il medico veterinario.

Alla luce degli interessi pubblici sopra individuati, si pone ora la necessità di valutare le fattispecie descritte nel quesito, ai fini di verificare i profili di rilevanza giuridica delle condotte realizzate e l'eventuale integrazione di illeciti di vario genere.

L'esercizio abusivo di una professione è considerato un danno all'interesse dello Stato, e cioè all'interesse costituzionalmente protetto a che i cittadini ricevano prestazioni di particolare rilievo, come quelle sanitarie, solo da professionisti autorizzati per legge alla loro erogazione.

La speciale abilitazione garantisce i requisiti non solo professionali, ma anche morali, rispondendo all'esigenza di tutelare il cittadino dalla possibilità di imbattersi in soggetti inesperti nell'esercizio della professione. Nel punire la condotta di chi eroga prestazioni professionali senza essere iscritto all'Albo, il legislatore penale sanziona pertanto colui che svolge un'attività per la quale l'ordinamento prevede non solo una speciale abilitazione statale ma anche una particolare responsabilità giuridica che consiste nella necessaria osservanza di una serie di regole di settore, comprese quelle deontologiche, che contribuiscono a proteggere la fiducia dei terzi nei professionisti stessi. A comprova di ciò, si consideri il fatto che il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene sussistente il delitto di cui all'art. 348 c.p. anche nelle ipotesi di compimento di un solo atto tipico o proprio della professione prescindendo così dal requisito della professionalità - abitualità in capo al soggetto agente.

Alla disamina delle fattispecie descritte e documentate nel quesito emergerebbe un quadro nel quale la prestazione medico veterinaria sembra di fatto erogata da

imprese commerciali operanti nel settore dei mangimi animali e/o di vendita di farmaci. La figura del medico veterinario non sembra assumere una propria specifica posizione nel rapporto giuridico intercorrente tra l'azienda commerciale fornitrice e gli allevatori che usufruiscono di prestazioni medico veterinarie. Anzi, la figura del medico veterinario non sembra proprio assumere alcun rilievo giuridico, ed il rapporto sembra piuttosto conformato secondo la fattispecie astratta del contratto di compravendita - fornitura di merci, o, tutt'al più di un contratto misto di somministrazione di merci e servizi. Le parti del rapporto contrattuale sembrano dunque essere solo l'azienda commerciale e l'allevatore. Nella misura in cui le specifiche circostanze di fatto indichino che la prestazione medico veterinaria possa essere giuridicamente imputata all'azienda commerciale, potrebbe pertanto profilarsi, nel caso concreto, la condotta materiale sanzionata dal reato di esercizio abusivo della professione. Va infatti considerato che le prestazioni professionali in generale, e tra esse, le prestazioni medico veterinarie, non possono essere rese da strutture societarie, se non nelle forme delle cosiddette società tra professionisti (STP).

La forma societaria può, quindi, essere utilizzata per l'esercizio della professione veterinaria, ma solo secondo le modalità consentite dalla legge, ovvero costituendo specifiche società tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge 183 del 2011 e del d.m. n. 34 dell'8 febbraio 2013. Ne risulta che le aziende commerciali produttrici e/o distributrici di alimenti per animali non possono con tutta evidenza erogare prestazioni medico veterinarie, e/o utilizzare soggetti iscritti nell'albo dei veterinari al medesimo fine. Si tratterebbe infatti di palesi violazioni della normativa sopra descritta, con grave lesione degli interessi pubblici alla cui tutela è preordinata la complessa disciplina legale e regolamentare richiamata. Le aziende commerciali operanti nel settore degli alimenti destinati agli animali di allevamento potrebbero tutt'al più promuovere la costituzione di società tra professionisti, al cui capitale potrebbero partecipare per "finalità di investimento", o per fornire se del caso

Il medico veterinario, dunque, in quanto custode della sicurezza alimentare, è custode della salute umana, come lo è il medico chirurgo tout court. L'interesse alla protezione della sicurezza alimentare è peraltro allo stato attuale oggetto di una crescente attenzione dell'opinione pubblica

"prestazioni tecniche", nelle forme e secondo i limiti sopra indicati. Dovrebbero essere i soci veterinari di tali STP ad effettuare le prestazioni medico veterinarie con tutte le garanzie ed il regime di responsabilità che la legge prevede.

Con particolare riferimento alle società che producono, distribuiscono o comunque commercializzano farmaci, va segnalato infatti che la commistione tra queste attività e l'esercizio della professione medico veterinaria è chiaramente oggetto di una netta valutazione dell'ordinamento giuridico italiano in termini di disvalore. La previsione del reato di cd. comparaggio - già richiamato - è chiaramente volta ad evitare che la professione sanitaria costituisca l'occasione ed il tramite per favorire la diffusione di farmaci.

Come sopra accennato, è nullo per violazione di norme imperative il contratto con il quale un soggetto assuma l'obbligazione di effettuare prestazioni riservate ad

iscritti in albi professionali, laddove privo della necessaria qualifica professionale (art. 1418 cc). Laddove dunque una società commerciale che produca e/o commercializzi mangimi, farmaci e altri prodotti destinati agli animali di allevamento stipuli contratti che comprendano nel proprio oggetto prestazioni medico veterinarie, le relative clausole sarebbero certamente nulle, ma potrebbe, inoltre, essere nullo l'intero contratto, con tutte le conseguenze del caso (natura indebita dei pagamenti corrispettivi effettuati dai clienti, obbligo di restituzione, etc.). Non è affatto indifferente per l'allevatore ricevere prestazioni medico veterinarie in forme lecite da un iscritto nell'albo, o piuttosto ricevere tali prestazioni da una società commerciale in forme non lecite.

Va sottolineato che, nei casi descritti, le prestazioni professionali sono erogate dalle aziende mangimistiche o dalle altre aziende per il tramite di medici veterinari dipendenti dell'azienda stessa, o più probabilmente collaboratori di essa. Questi professionisti non vengono in evidenza e non sembrano assumere rilievo giuridico nell'erogazione della prestazione professionale. Sebbene non sarebbe di per sé illecita la condotta di un soggetto che remunerati la prestazione professionale svolta a favore di un terzo, nelle prassi descritte, tuttavia, non appare possibile configurare un contratto d'opera professionale (sottoscritto dalla società commerciale con il medico veterinario) a favore di un terzo (l'allevatore), giacché il professionista non assume la posizione di parte contrattuale del rapporto nei confronti del terzo (l'allevatore): la sua figura anzi viene ad essere del tutto sminuita e marginalizzata fino a scomparire, perché il contratto intercorrente tra l'azienda fornitrice di mangimi o altri prodotti e l'allevatore non contempla la figura del professionista, nel quadro di un rapporto sinallagmatico che vede invece l'azienda fornitrice somministrare beni e prodotti all'azienda rifornita, e quest'ultima versare denaro che, non ricevendo la prestazione professionale una specifica remunerazione, va piuttosto imputato unicamente a corrispettivo di quei beni e di quei prodotti oggetto di fornitura. Nella misura in cui il medico veterinario non assume la posizione di parte contrattuale e le relative responsabilità, mentre unica controparte dell'allevatore (o azienda rifornita) rimane l'azienda commerciale fornitrice, le conseguenze deteriori di questa impropria dinamica di mercato consistono

proprio nell'alterazione del naturale regime della responsabilità professionale, o, meglio, nella pratica impossibilità del suo concreto operare, con danno evidente del fruitore della prestazione, il quale dunque non potrà farla valere.

Nel nostro ordinamento la responsabilità del professionista intellettuale ha natura tipicamente contrattuale, in quanto trova la sua fonte fondamentale nel contratto concluso con il cliente a norma degli artt. 2230 cc. e ss. Il professionista, infatti, è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, secondo i principi di diligenza e correttezza dettati dall'art. 1176 c.c. Proprio in ragione della peculiarità dell'attività svolta dal professionista, l'art. 1176 c.c., dettato in tema di diligenza del debitore nell'adempimento delle obbligazioni, prevede al comma 2 una deroga al principio generale della diligenza del buon padre di famiglia, richiedendo al professionista una diligenza c.d. qualificata, in quanto commisurata alla natura dell'attività dallo stesso esercitata.

In sintesi, dunque, nell'accedere a prestazioni medico veterinarie al di fuori di un chiaro e trasparente rapporto giuridico intercorrente con un iscritto nell'albo, l'allevatore finisce per perdere il livello di tutela civilistica garantito dal grado particolarmente elevato di responsabilità che abbiamo descritto.

Sul piano generale, la criticità si riflette ovviamente sugli interessi pubblici tutelati, giacché prestazioni sanitarie di particolare delicatezza, strettamente connesse alla sicurezza alimentare ed alla tutela della salute umana, si trovano ad essere erogate in una sorta di mercato illecito parallelo a quello prefigurato dalla legge, che ha appunto conformato un modello di regolazione del settore basato sulla riserva di attività (con-

fermata anche dalle recenti innovazioni in tema di società tra professionisti), sulla particolare qualificazione di chi eroga la prestazione, e sulle più severe forme di responsabilità in cui incorre il prestatore d'opera rispetto al semplice fruitore di alimenti o altri prodotti. Inoltre, nel caso di prestazione erogata dal professionista o dalla STP, vi è un'ulteriore garanzia rappresentata dall'obbligo di stipulare idonea assicurazione professionale. Al fine di fornire un adeguato strumento di tutela al cliente in ipotesi di danni causati da una condotta im-

propria, il legislatore ha introdotto l'obbligo per l'iscritto nell'albo di sottoscrivere apposita polizza assicurativa per i danni derivanti dall'esercizio della propria attività professionale, il cui massimale deve essere proporzionato al volume dell'attività esercitata dal professionista stesso. Detto obbligo, previsto dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 138/2011, successivamente convertito con legge n. 148/2011 riguarda tutti i professionisti iscritti ad un albo professionale, che sono tenuti, oltre alla sottoscrizione di detta assicurazione,

Viene osservato che “la ragione sociale di chi produce e vende mangimi, o farmaci e quanto altro, non consente di somministrare insieme ai prodotti commercializzati prestazioni professionali riservate ai medici veterinari”. “FNOVI ha promosso anche un'indagine per accertare il realizzarsi di tali condotte soprattutto al fine di tutelare i consumatori”

anche a darne pronta informazione al cliente all'atto del conferimento dell'incarico, pena la configurazione di un illecito disciplinare.

Si tratta dunque di obblighi che gravano anche sul medico veterinario, e che corrispondono evidentemente all'intento del legislatore di conformare il mercato delle prestazioni professionali come un mercato protetto, laddove i destinatari della protezione vanno ovviamente considerati i destinatari delle prestazioni stesse, piuttosto che i professionisti. La recente riforma delle professioni infatti aggiunge altri obblighi giuridici in capo al professionista, che vanno tutti intesi come strumenti di protezione qualificata dei fruitori delle prestazioni professionali. Fruitori che evidentemente, a giudizio del legislatore, meritano un livello di protezione maggiore di altri consumatori che ricevono beni e/o servizi in ambiti di mercato diversi.

Il medico veterinario e le società tra questi ultimi costituite nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico italiano (STP) sono tenuti al rispetto del codice deontologico della professione, consistente nell'insieme dei principi e delle regole che ogni medico veterinario deve osservare e alle quali deve conformarsi nell'esercizio della professione. Il rispetto del codice deontologico rappresenta una garanzia ulteriore per l'utente della prestazione professionale.

Il medico veterinario dipendente o collaboratore delle aziende mangimistiche che si presta alla realizzazione delle prassi qui esaminate potrebbe violare numerose norme del vigente codice deontologico.

In primo luogo l'art. 11. I comportamenti posti in essere realizzano uno svilimento della professione del medico veterinario, ridotta ad una prestazione “omaggio” rispetto all'acquisto di mangimi o di altri prodotti commerciali. La condotta dei professionisti rischia peraltro di realizzare anche una violazione dell'art. 12 del codice deontologico, che prescrive il dovere di indipendenza intellettuale (oltre che delle corrispondenti fonti legislative e regolamentari). Nelle fattispecie descritte nel quesito si rischia che il medico veterinario collaboratore delle aziende in considerazione realizzi una pericolosa commistione tra lo scopo commerciale che inevitabilmente persegue la società e lo svolgimento dell'attività veterinaria, e realizzi così anche una violazione





della norma deontologica che impone di evitare conflitti di interesse.

Ulteriore violazione che le fattispecie concrete descritte nel quesito potrebbero integrare è quella dell'art. 24 del codice. Tale norma protegge il rapporto di fiducia ed impone al medico veterinario la massima trasparenza con il cliente, e soprattutto l'assunzione della responsabilità professionale. Si pone poi la necessità di riflettere sulla commisurazione del compenso del medico veterinario collaboratore delle aziende mangimistiche, che effettua prestazioni professionali a favore degli allevatori. Tale commisurazione, infatti, potrebbe essere contrastante con le vigenti norme in materia di equo compenso, di recente introduzione nell'ordinamento, nel quadro di un significativo mutamento di orientamento del legislatore rispetto agli indirizzi liberalistici che avevano contrassegnato le politiche di settore degli anni precedenti.

Le prassi descritte possono venire in considerazione anche sotto un altro profilo, consistente nell'integrazione di fattispecie di c.d. concorrenza sleale. Tale forma di concorrenza viene repressa e sanzionata dagli artt. 2598 - 2601 del c.c. Il codice civile disciplina, infatti, nel libro V, rubricato «Del lavoro», i casi di concorrenza c.d. sleale, istituito che sebbene *prima facie* possa sembrare riferito ai soli rapporti tra imprenditori, viene esteso da parte della dottrina anche ai professionisti. Attualmente la competizione fra imprenditori o tra professionisti è considerata positivamente, ma si continua a ritenere che la concorrenza si debba svolgere, soprattutto nell'interesse generale, in modo corretto e leale per impedire che vengano falsati gli elementi di valutazione e di giudizio dei consumatori, che decretano il successo di un'impresa o di un professionista. Da tale punto di vista la normativa sulla concorrenza sleale si presenta strettamente collegata anche a quella che sancisce i divieti di pratiche commerciali scorrette a

tutela dei consumatori (artt. 20 ss. del codice del consumo). La giurisprudenza annovera tra gli atti di concorrenza sleale sia la pubblicità ingannevole sia il c.d. *dumping*, consistente nell'offerta di prodotti o servizi sottocosto. L'art. 2598 c.c. richiede per la sua applicabilità anche l'idoneità del comportamento ad arrecare danno. Il comportamento deve essere, cioè, idoneo a togliere uno spazio di mercato ad un concorrente. Gli atti di concorrenza sleale sono sottoposti ad un regime proba-

La salute degli animali, ed in particolare degli animali produttori di alimenti, è strettamente correlata alla salute umana, così come la tutela della sicurezza alimentare può essere sicuramente ricondotta alla protezione costituzionale del diritto alla salute

torio particolarmente svantaggioso per l'imprenditore che li ha posti in essere. La colpa è, infatti, presunta e spetta all'imprenditore che ha posto in essere tali atti provarne la mancanza. In caso contrario è tenuto al risarcimento del danno, dovuto ovviamente e a maggior ragione anche nel caso in cui abbia agito con dolo, che deve, invece, essere provato dal danneggiato. Nelle prassi in considerazione le aziende mangimistiche sembrano compiere atti di concorrenza sleale sia nei confronti delle aziende dello stesso settore, che operano in modo più corretto, ma anche nei confronti dei medici veterinari che esercitano la professione nello stesso territorio

perché offrono prestazioni riservate a costo zero, o sottocosto erodendo conseguentemente la loro quota di mercato. Inoltre, erogando prestazioni medico veterinarie al di fuori della relativa cornice normativa fiscale e previdenziale, si sottraggono ai relativi oneri, lucrando ulteriori vantaggi concorrenziali in danno di chi, eroga tali prestazioni nelle forme previste dalla legge.

Sul piano dei rimedi propriamente giudiziali, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere certamente fatta valere dai soggetti danneggiati rappresentati dalle aziende concorrenti o dai medici veterinari che operano nello stesso territorio. Ai sensi dell'art. 2601 c.c., tuttavia, sembrerebbe che quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale possa essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria.

Semberebbe dunque in astratto che gli Ordini provinciali dei medici veterinari, e probabilmente, ove il caso di specie presenti caratteristiche di rilievo nazionale, anche la FNOVI, possano agire nei confronti delle aziende commerciali per far valere la lesione degli interessi della comunità professionale locale o nazionale.

Alcune forme di pubblicità poste in essere potrebbero risultare ingannevoli perché in grado di indurre in errore i consumatori, falsando il processo decisionale degli stessi.

Nel parere sono state individuate le numerose criticità e sono stati messi in evidenza i diversi profili di rilievo giuridico coinvolti e/o comunque interessati dalle alterazioni al regolare funzionamento del mercato cagionate dalle prassi segnalate nel quesito e sono state già illustrate alcune possibili iniziative legali volte a ripristinare nel mercato delle prestazioni medico veterinarie maggiore trasparenza ed effettiva osservanza del quadro giuridico conferente.